



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 novembre 2007 (10.12)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0058 (CNS)**

**15736/07
ADD 1**

PECHE 354

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
n. prop. Com:	8308/07 PECHE 100 - COM(2007) 169 defin.
Oggetto:	Regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo - Adozione

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Il Consiglio e la Commissione hanno la consapevolezza che le disposizioni previste dall'articolo 4 dell'attuale regolamento rafforzano le disposizioni adottate nel quadro del piano di ricostituzione del tonno rosso. Il Consiglio invita la Commissione a presentargli proposte volte a incentivare le parti contraenti a adottare tali disposizioni a livello di ICCAT all'atto della revisione del piano nel 2008.

Inoltre, nel contesto dei lavori preparatori della riunione annuale dell'ICCAT, fissata per il novembre 2008, relativi all'eventuale revisione del piano di ricostituzione del tonno rosso, la Commissione procederà ad una valutazione dei mezzi di attuazione, in particolare delle misure tecniche previste nel piano, e presenterà al Consiglio, se necessario, opportune proposte di adattamento del piano.

Inoltre, nell'ambito della revisione che sarà effettuata nel 2008 sulla base di nuovi pareri scientifici, la Commissione prenderà in considerazione le raccomandazioni contenute nella relazione del Parlamento europeo.

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Articolo 29 - "Finanziamento"

Dato il quadro specifico istituito dal presente regolamento, la Commissione esaminerà favorevolmente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1198/2006, la possibilità di superare le soglie del contributo finanziario del FEP alle misure di cui all'articolo 24 di detto regolamento.

Articolo 22 - "Controllo in porto o nell'allevamento"

La Commissione ritiene che ai sensi dell'articolo 25 risulti chiaro che gli osservatori hanno la responsabilità di osservare l'attività dell'allevamento e di verificarne la conformità. Essi hanno la responsabilità di convalidare il rapporto di messa in gabbia. Inoltre, il presente regolamento prevede che lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l'azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso garantisce la presenza di un osservatore per l'intera durata del trasferimento del tonno rosso verso le gabbie e della raccolta dei pesci dall'azienda.
